



Sent. 23/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione per ottemperanza, iscritto al n. **37949** del registro di
segreteria, sul ricorso presentato a istanza dei sig.ri:

XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX e **XXXXXXXX**, nato a XXXX l' XXXXXX
XXXX, entrambi ivi residenti alla via XXXXXXXX n. XX, nella loro qualità di figli e
unici eredi legittimi del sig. XXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXX XXXXXXXX e
deceduto il XXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Lazzari
(LZZMRA64B07G751G) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Lecce alla via C. De Giorgi n. 7 (mario.lazzari@pec.it);

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De
Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108
(avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza del 28.1.2026 l'Avv. I. De Leonardis per

	l'INPS; nessuno comparso per il ricorrente;	
	ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con ricorso depositato il xxxxxxxx i sig.ri xxxxx e xxxxxxx, premesso:	
	- che con sentenza n. xxxx del xxxxxxx questa Sezione in composizione	
	monocratica, accogliendo parzialmente il ricorso all'epoca proposto dal sig.	
	xxxxxx contro il Ministero della Difesa e l'INPS, ha: <i>i)</i> riconosciuto	
	all'originario ricorrente – e per esso agli odierni eredi riassuntori – il diritto a	
	percepire la pensione privilegiata di VIII ^a categoria Tab. A, con decorrenza	
	dall' xxxxx fino alla data del decesso del <i>de cuius</i> , per la patologia « <i>Lombalgia</i>	
	<i>acuta da sforzo. Discopatia L5-S1</i> », da intendersi quale evoluzione	
	dell'iniziale condizione « <i>Discopatia</i> » e successiva « <i>Artrosi lombare</i>	
	<i>discopatica con limitazione funzionale discreta</i> », oltre accessori nei sensi di	
	cui in motivazione; <i>ii)</i> dichiarato l'estromissione dell'INPS dal giudizio per	
	difetto di legittimazione passiva	
	- in data xxxxxxx, la ridetta sentenza n. xxxxx è stata notificata, tra gli altri, al	
	Ministero della Difesa e all'INPS;	
	- con nota del xxxxxxx il Ministero della Difesa ha inviato all'INPS il decreto	
	concessivo di pensione privilegiata prot. n. xxxxxxx del xxxxx in ottemperanza	
	alla ridetta sentenza;	
	- con atto di diffida del xxxx, notificato in pari data all'INPS, Direzione	
	Provinciale di xxxxxxx, i sigg. xxxxx e xxxxxxxx, nella loro qualità di eredi,	
	hanno chiesto il pagamento delle somme loro spettanti sulla base della citata	
	sentenza entro il termine di trenta giorni, con l'espresso avvertimento	
	dell'avvio, in mancanza, della procedura di ottemperanza;	
	2	

	- riscontrando l'istanza prodotta il xxxxx, in data xxxxx la Segreteria di	
	questa Sezione ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza n. xxxxxx;	
	- nel termine indicato nella diffida l'INPS non ha provveduto a quanto	
	disposto con la sentenza citata né dato alcun riscontro;	
	hanno chiesto, ai sensi dell'art. 217 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.), di:	
	- dichiarare l'inottemperanza dell'INPS alla sentenza n. xxxxxx;	
	- ordinare all'Istituto di dare piena e integrale esecuzione alla predetta	
	sentenza;	
	- nominare, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Ente	
	previdenziale, un commissario <i>ad acta</i> ;	
	- condannare, altresì, l'INPS al pagamento di tutte le spese accessorie	
	sostenute dagli esponenti, dalla emissione delle sentenze sino alla data del	
	ricorso in ottemperanza, oltre alla condanna dello stesso Ente al pagamento	
	della penalità di mora di cui all'art. 218, comma 4, lett. d), c.g.c. per l'ulteriore	
	ritardo nell'esecuzione del giudicato, a far data dall'adozione della sentenza e	
	fino all'effettivo soddisfo; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da	
	distrarre in favore del difensore.	
	2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxx con cui, premesso:	
	- di avere provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. xxxxx con le seguenti	
	modalità: <i>i)</i> xxxxxx ha percepito un arretrato netto di € xxxxx (lordo € xxxxx)	
	con la rata di xxxxxx; <i>ii)</i> quanto a xxxxxxxx, essendo risultato inadempiente	
	rispetto a obblighi erariali oggetto di pignoramento presso terzi a istanza	
	dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Istituto ha provveduto al recupero del	
	pignorato (€ xxxxxx) sul netto spettante (€ xxxxxxxx), con accredito del dovuto	
	(€ xxxxxxxx) con la medesima rata di xxxxx;	
	3	

	- che con pec del xxxxxx la Direzione di xxxxxx dell'Istituto ha provveduto	
	a notificare il difensore del ricorrente;	
	ha chiesto, stante l'avvenuta esecuzione della sentenza di che trattasi,	
	dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.	
	3. – Alla pubblica udienza del 28.1.2026 la difesa dell'INPS ha insistito per	
	l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	4. – È stato chiarito che <i>«la cessazione della materia del contendere, che deve</i>	
	<i>essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene</i>	
	<i>totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni</i>	
	<i>delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate</i>	
	<i>circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa,</i>	
	<i>vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse</i>	
	<i>del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia</i>	
	<i>del giudice in precedenza richiesta»</i> (Cass. n.	
	16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).	
	In relazione a quanto precede, avuto riguardo all'avvenuta esecuzione della	
	sentenza n. xxxxx da parte dell'INPS, deve dichiararsi	
	cessata la materia del contendere.	
	In virtù del principio della soccombenza virtuale, attesa l'inerzia	
	dell'Amministrazione previdenziale – che avrebbe potuto provvedere al	
	riconoscimento di quanto spettante agli odierni ricorrenti prima della	
	proposizione dell'azione giudiziale in ragione della riconosciuta fondatezza	
	della pretesa vantata –, la stessa deve essere condannata al pagamento delle	
	4	

	spese di difesa che si liquidano come da dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.	
	37949 , dichiara cessata la materia del contendere.	
	Condanna l'INPS, parte soccombente virtuale, alla refusione delle spese di lite,	
	da distrarre in favore dell'Avv. Lazzari dichiaratosi antistatario, liquidate in	
	complessivi € 400,00 (quattrocento/00).	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 28.1.2026.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	Depositata il 6.2.2026 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	(Franca Maria Alfarano)	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	Depositata il 6.2.2026 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	5	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]